



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0013356 P-4.22.25
del 15/12/2017



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea


e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea – COM(2017) 495.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

- **Codice della proposta:** COM(2017) 495 del 13/09/2017
- **Codice interistituzionale:** 2017/0228(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

quadro normativo e proposte correlate

La proposta di regolamento rientra nel quadro delle azioni che la Commissione europea ha avviato per aggiornare ed ammodernare il quadro di riferimento per la tutela dei dati nell'era digitale. In termini generali, la libera circolazione dei dati non personali all'interno del territorio dell'UE rappresenta un obiettivo prioritario in vista dell'aumento esponenziale del numero di dati che verranno generati entro il 2050.

La proposta, che riguarda i dati elettronici diversi da quelli personali, è comunque correlata con il regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (2016/679), la direttiva sulla protezione dei dati a fini di contrasto (680/2016) nonché la proposta di regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche che abroga la direttiva 2002/58/CE, ed appunto sul Regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

Nella proposta, l'archiviazione e il trattamento dei dati elettronici non personali sono intesi in un'accezione ampia, che comprenda l'uso di tutti i tipi di sistemi di tecnologia dell'informazione, che avvengano nei locali dell'utente o che siano esternalizzati a un fornitore di servizi di archiviazione o di trattamento di dati, e, ricomprendendo quindi anche servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva servizi (2006/123/CE) e della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), permette di dettare disposizioni più puntuali e omogenee a livello UE.

L'ipotizzato meccanismo di notifica dei progetti di atti nazionali in materia di localizzazione dei dati è, invece, costruito sulla base della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

riferimenti: strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, ecc...

La proposta trova le sue fondamenta nella Strategia per il mercato unico digitale, COM(2015)192 del 6 Maggio 2015, con la quale la Commissione ha annunciato molteplici iniziative volte a sbloccare il potenziale della rivoluzione digitale a favore di cittadini e imprese, fondandoli su tre pilastri principali: migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese; creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

innovativi possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. Con la successiva Comunicazione COM(2017)228 del 10 maggio 2017 sullo stato dell'arte nell'attuazione della Strategia, la Commissione ha dato ulteriore impulso al tema dei dati non personali annunciando una proposta legislativa relativa a un quadro di cooperazione per il loro libero flusso all'interno dell'UE. Sempre sulla stessa questione interviene la Comunicazione COM (2017) 9 sulla creazione di un'economia europea dei dati. È stata, quindi, avviata una Consultazione pubblica sull'argomento ed infine, a seguito della valutazione di impatto, la Commissione ha prescelto l'opzione di combinazione tra misure legislative e di misure di autoregolamentazione. La proposta è in corso di negoziato al Consiglio UE formazione TTE - Gruppo di Lavoro Telecomunicazioni.

regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia

La proposta intende, in linea generale instaurare un mercato interno dei servizi e delle attività di archiviazione e trattamento di dati non personali, al fine di creare una maggiore integrazione del mercato interno avente ad oggetto una materia al momento non regolata dalle norme europee se non con riferimento alle disposizioni generali del Trattato (articoli 49 e 56 TFUE).

finalità generali

I cittadini e le imprese dell'UE possiedono molti dei punti di forza intrinseci necessari per sfruttare i vantaggi del mercato unico digitale, tra cui una solida industria manifatturiera di base e un ecosistema di start-up in rapido sviluppo che, combinati con processi industriali recentemente automatizzati e una forza lavoro qualificata, possono trainare la crescita nel prossimo futuro. La Commissione, nell'ambito della revisione della Strategia per il Mercato Unico Digitale, al fine di poter far esprimere tutte le potenzialità dell'economia dei dati, ha inteso porre in essere tutte quelle azioni volte a sfruttare tali punti di forza. In un contesto in rapido sviluppo è infatti necessario, tra le altre cose, favorire al massimo la digitalizzazione dei settori dei servizi europei, in particolare per quanto riguarda i settori dei servizi sanitari e di assistenza, dell'energia, dei trasporti e della finanza.

L'obiettivo primario della proposta in esame consiste nel creare un mercato europeo per i servizi di archiviazione e trasmissione dei dati competitivo e integrato, riducendo il numero e la portata delle restrizioni alla localizzazione dei dati e assicurando certezza giuridica e trasparenza.

Come specificato nella Relazione alla proposta, questa si compone di 10 articoli. Gli articoli da 1 a 3 precisano l'obiettivo della proposta, il campo di applicazione del regolamento e le definizioni applicabili ai fini del regolamento. L'articolo 4 sancisce il principio della libera circolazione dei dati non personali nell'Unione. Tale principio vieta qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati, tranne quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica. Inoltre, esso prevede il riesame degli obblighi esistenti, la notifica alla Commissione degli obblighi ancora esistenti o nuovi e le misure di trasparenza. L'articolo 5 mira a garantire la disponibilità dei dati per il controllo di regolamentazione da parte delle autorità competenti. A tal fine, gli utenti non possono rifiutarsi di fornire l'accesso ai dati alle autorità competenti sulla base del fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro. Qualora un'autorità competente abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere l'accesso ai dati, tale autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità di un altro Stato membro, se non esistono meccanismi specifici di cooperazione. L'articolo 6 dispone che la Commissione incoraggi i fornitori di servizi e gli utenti professionali ad elaborare e attuare codici di condotta che precisino le informazioni sulle condizioni di portabilità dei dati (compresi i requisiti tecnici e funzionali) che i fornitori devono mettere a disposizione degli utenti professionali in modo sufficientemente dettagliato, chiaro e trasparente prima della conclusione di un contratto. La Commissione riesaminerà la preparazione e l'effettiva attuazione di tali codici entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 7, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico che funge da

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

collegamento con i punti di contatto degli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. L'articolo 7 prevede inoltre condizioni procedurali applicabili all'assistenza tra autorità competenti prevista dall'articolo 5. Conformemente all'articolo 8, la Commissione è assistita dal comitato per la libera circolazione dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'articolo 9 prevede un riesame entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. L'articolo 10 dispone che il regolamento entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

elementi qualificanti ed innovativi

L'ambito di applicazione della proposta legislativa riguarda esclusivamente i dati non personali, evitando qualunque interferenza con le norme relative alla tutela dei dati personali e completando, comunque creando un unico spazio europeo dei dati. Qualora un'impresa gestisca sia dati personali sia dati non personali, ai primi si applicherà la disciplina contenuta all'interno del GDPR mentre ai secondi la proposta fin qui esaminata. Inoltre, si applica esclusivamente ai dati digitali, in forte aumento per via della *Internet of Things* e la crescita del cloud, ormai essenziali in vista dello sviluppo di Industria 4.0. Infine, la proposta concerne unicamente il territorio dell'Unione, evitando implicazioni per le politiche extra-UE in merito alla circolazione dei dati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 4 e 114 del TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva ed è in linea con le posizioni italiane espresse nelle formazioni consiliari "Competitività" e "Telecom". Nel corso dei negoziati in Consiglio si ritiene, comunque, opportuna una verifica dell'ambito di applicazione in relazione con il quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati e, in generale, rispetto alla disciplina della libera circolazione dei servizi e del commercio elettronico, al fine di garantire la certezza del diritto.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Esempio:

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

- Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento sono in linea con l'interesse nazionale di sostegno delle iniziative per il mercato unico digitale. In particolare, un effettivo flusso dei dati non personali potrebbe potenziare gli effetti positivi attesi dallo sviluppo delle nuove tecnologie digitali (megadati, intelligenza artificiale, internet degli oggetti) e favorire la ricerca scientifica, in linea ad esempio con l'Agenda digitale italiana e il Piano Industria 4.0

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento dovrebbe essere adottata entro il 2018, in linea con il Programma della Commissione europea per il 2018 e con le Conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 in base alle quali “[...] Entro il giugno 2018 dovrebbero altresì trovare un accordo sulla proposta relativa alla libera circolazione dei dati non personali [...]”.

Considerato che la proposta presenta elementi di competenza trasversale tra diverse amministrazioni, è in corso un'attività di coordinamento tecnico per la definizione della posizione nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento politiche europee; partecipano al tavolo di coordinamento, oltre al Ministero dello sviluppo economico - amministrazione capofila -; il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale; il Team digitale a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministero dell'istruzione, università e ricerca; il Ministero della giustizia; il Ministero della salute; il Ministero dell'interno e, in funzione consultiva, le Autorità di regolazione (GPDP, AGCOM, Antitrust).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La Commissione europea, nella Relazione alla proposta di regolamento, ha stimato costi per euro 33 mila per i punti di contatto nazionali (in termini di risorse umane) e di euro 385 a 1.925 per le notifiche delle eventuali misure nazionali adottate in materia di localizzazione e archiviazione dei dati non personali;
- Sono previsti, quindi, oneri a carico del bilancio dello Stato, la cui esatta quantificazione sarà effettuata sulla base dell'andamento del negoziato.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Sono in corso di valutazione tecnica.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- A livello nazionale si ipotizza un eventuale aumento del carico di lavoro dell'Unità centrale di notifica per le norme e regole tecniche e TBT, procedure di informazione e notifica delle norme e regole tecniche ai sensi della direttiva 2015/1535/UE che opera presso il Ministero dello sviluppo economico;
- Sarà, inoltre, necessario individuare il punto di contatto nazionale.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La libera circolazione dei dati non personali all'interno del territorio dell'UE rappresenta un requisito necessario in vista dell'aumento esponenziale del numero di dati che verranno generati entro il 2050. Per poter sfruttare efficientemente i vantaggi offerti dallo sviluppo tecnologico è essenziale soffermarsi attentamente sull'elaborazione e lo stoccaggio dei dati all'interno del Mercato unico europeo tenendo in considerazione la sua attuale digitalizzazione.

Altro

- La presente Relazione tiene conto delle osservazioni delle amministrazioni statali che partecipano al coordinamento tecnico presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.